

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MINNECI

Seduta del 04/02/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel settembre 2012 ed estinto anticipatamente in data 1° ottobre 2017 in corrispondenza della rata n. 60 su 120 complessive, parte ricorrente chiede ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 3.043,20 a titolo di oneri bancari (commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione, spese di istruttoria) ed erariali non maturati. Il tutto oltre interessi.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 60 su 120, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri *recurring*. Sottolinea la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, di intermediazione, nonché delle spese di istruttoria, trattandosi di voci *up front*. Ribadisce la non rimborsabilità degli oneri erariali, in quanto già versati all'Erario, come previsto per legge. Riferisce di avere determinato la quota non usufruita delle commissioni di gestione sulla base dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e di avere già retrocesso il relativo ammontare al cliente; aggiunge, rispetto a tale voce, di avere proposto l'ulteriore somma di Euro 1.106,78 in ragione del principio *pro rata*, ma di non avere ottenuto riscontro positivo dal cliente. Nel precisare di avere sostenuto direttamente il costo dei premi assicurativi, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo in atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo alla scadenza della rata n. 60 su 120. Mette altresì conto di aggiungere che risulta, alla luce della documentazione versata, che il costo dei premi assicurativi è stato sostenuto direttamente dall'intermediario convenuto. Da ultimo, deve escludersi la rimborsabilità degli oneri erariali, trattandosi di somme addebitate *ex lege*.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto statuito con la pronuncia n. 26525/2019 dal Collegio di Coordinamento rispetto al profilo della applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. *recurring* (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. *up-front* (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, rilevato il carattere *up-front* delle spese di istruttoria (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto), constatato per contro la natura *recurring* delle commissioni di attivazione (coprendo anche situazioni successive alla sottoscrizione del contratto, come il rifiuto o ritardo nell'inizio delle trattenute da parte dell'Amministrazione), delle commissioni di intermediazione (non risultando chiaro il ruolo – mediatore o procuratore dell'intermediario convenuto – rivestito dall'intermediario del credito in sede di sottoscrizione del contratto), nonché delle commissioni di gestione (da un lato in quanto aventi ad oggetto attività successive alla sottoscrizione del contratto; dall'altro lato, non risultando evidenza della adozione di un criterio contrattuale diverso dal *pro rata*, come desumibile dalla mancanza in seno alla clausola di rimborso di un rinvio al piano di ammortamento, peraltro non versato in atti) è da ritenere che siano dovuti a parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.289,32	Tasso di interesse annuale	4,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	275,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
Data di inizio del prestito	01/10/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,13%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	27,13%	122,10		122,10
Commissioni di attivazione (B)				1.155,00	Recurring	50,00%	577,50		577,50
Commissioni di gestione (C)				4.170,85	Recurring	50,00%	2.085,43	1.659,72	425,71
Commissioni di intermediazione (F)				3.630,00	Recurring	50,00%	1.815,00		1.815,00
Totale				9.405,85					2.940,31

All'importo di Euro 2.940,31, arrotondabile a Euro 2.940,00, andranno naturalmente aggiunti gli interessi (dal reclamo al saldo), come da specifica domanda di parte ricorrente.

Per contro, è da respingere la domanda relativa al rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di Euro 2.940,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA